



CIRCOLARE

SERIE ECONOMICO AMMINISTRATIVA LEGALE

Data 21.09.2012

EAL-10A

**AEROPORTI AGIBILI PER VOLI PROVENIENTI DA PAESI EXTRA-EUROPEI O DA
ZONE SOTTOPOSTE A MISURE SANITARIE IN APPLICAZIONE DEL
REGOLAMENTO SANITARIO INTERNAZIONALE**

L'appartenenza di una Circolare ad una serie specifica è rappresentativa della materia in essa prevalentemente trattata. L'applicabilità o meno della Circolare ai diversi soggetti (operatori, gestori aeroportuali, etc.) deve essere tuttavia desunta dai contenuti di essa.

**Circolare****EAL-10A**

Aeroporti agibili per voli provenienti da Paesi extra-europei o da zone sottoposte a misure sanitarie in applicazione del Regolamento Sanitario Internazionale

21.09.2012 pag. 3 di 10

INDICE

1.	PREMESSA E SCOPO.....	4
2.	AMBITO DI APPLICAZIONE.....	4
3.	RIFERIMENTI NORMATIVI	4
4.	DEFINIZIONI	5
5.	MODALITA' OPERATIVE PER ROTTE EXTRACOMUNITARIE.....	5
5.1	Modalità operative in caso di emergenza sanitaria.....	6
6.	DISINFEZIONE E DISINSETTAZIONE.....	7
7.	DOCUMENTAZIONE.....	9
8.	RACCOMANDAZIONI	9
9.	DECORRENZA.....	10



Circolare

EAL-10A

Aeroporti agibili per voli provenienti da Paesi extra-europei o da zone sottoposte a misure sanitarie in applicazione del Regolamento Sanitario Internazionale

21.09.2012 pag. 4 di 10

1. PREMESSA E SCOPO

La circolare EAL-10 dell'ENAC del 17 dicembre 2003 disciplina le operazioni di imbarco e sbarco di passeggeri e/o merci da aeromobili provenienti da Paesi extraeuropei e/o da zone sottoposte a misure sanitarie in alcuni aeroporti nazionali, in aggiunta a quelli già dichiarati sanitari ai sensi dell'art. 19 della Legge 106/82 (Ratifica ed esecuzione del Regolamento Sanitario Internazionale).

Considerato che l'Ordinanza del Ministro della Salute del 27 dicembre 2004 ha abrogato le precedenti Ordinanze relative al mantenimento ed alla revoca di misure profilattiche contro il colera e che sussiste la necessità di adeguare le procedure per l'autorizzazione allo scalo di aeromobili provenienti dall'estero alle previsioni del Regolamento Sanitario Internazionale, approvato il 23 maggio 2005 dall'Assemblea Mondiale della Sanità ed entrato in vigore in Italia dal 15 giugno 2007, si rende necessaria la revisione delle previsioni già contenute nella Circolare summenzionata.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente Circolare si applica ai voli provenienti dai Paesi o zone al di fuori dei confini del territorio dell'Unione Europea. Si applica, altresì, ai voli provenienti dai Paesi appartenenti all'Unione Europea, per i quali si rende necessaria, a richiesta del Ministero della Salute, l'applicazione di misure sanitarie.

3. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Artt. 802, 805 e 806 del codice della navigazione, come modificato dal D.Lgs. 96/2006;
- Art. 19 della Legge 9 Febbraio 1982, n. 106 (Approvazione ed esecuzione del regolamento sanitario internazionale, adottato a Boston il 25 luglio 1969, modificato dal regolamento addizionale, adottato a Ginevra il 23 maggio 1973);
- Ordinanza del Ministro della Salute del 27 dicembre 2004 (Mantenimento e revoca di misure profilattiche contro il colera);
- Regolamento Sanitario Internazionale, approvato il 23 maggio 2005 dall'Assemblea Mondiale della Sanità;
- Annesso 9 - ICAO (Facilitation).



Circolare

EAL-10A

Aeroporti agibili per voli provenienti da Paesi extra-europei o da zone sottoposte a misure sanitarie in applicazione del Regolamento Sanitario Internazionale

21.09.2012 pag. 5 di 10

4. DEFINIZIONI

Ai fini della presente circolare si intende per:

- “Requisiti essenziali di capacità dell’aeroporto”, la capacità di un aeroporto di rispondere prontamente ed efficacemente ai rischi per la sanità pubblica e alle emergenze sanitarie di interesse internazionale;
- “USMAF” (Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera), strutture direttamente dipendenti dal Ministero della Salute, dislocate all’interno di porti ed aeroporti nazionali con lo scopo effettuare vigilanza igienico-sanitaria su mezzi, merci e persone in arrivo sul territorio italiano e comunitario;
- “Certificato di disinsettazione residua”, documento rilasciato dall’autorità sanitaria territorialmente competente che attesta che un aeromobile è stato sottoposto alle pratiche sanitarie raccomandate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per tenere sotto controllo fonti di contaminazione, insetti vettori e serbatoi di infezione;
- “Dichiarazione Generale di Aeromobile - Parte sanitaria”, documento predisposto dal comandante dell’aeromobile o da un suo rappresentante e contenente tutte le informazioni relative alle condizioni di salute delle persone a bordo durante un viaggio internazionale ed alle misure sanitarie applicate all’aeromobile;
- “Libera pratica”, il permesso di un aeromobile, dopo l’atterraggio, di imbarcare o sbarcare passeggeri nonché di scaricare o caricare merci o provviste;
- “AIP Italia”, Aeronautical Information Publication pubblicata da Enav SpA e relativa allo spazio aereo nazionale, agli scali, all’organizzazione dei servizi del traffico aereo, alle infrastrutture.

5. MODALITA’ OPERATIVE PER ROTTE EXTRACOMUNITARIE

Il Ministero della Salute, Direzione Generale della Prevenzione, garantisce costanti flussi informativi ad ENAC, finalizzati a :

- comunicare le aree considerate di “attenzione”;
- comunicare le aree, per le quali i vettori aerei dovranno sottostare a particolari misure sanitarie all’arrivo, descrivendo la natura del rischio e le misure previste (compresa la eventuale necessità del dirottamento del volo verso un aeroporto sanitario).



Circolare

EAL-10A

Aeroporti agibili per voli provenienti da Paesi extra-europei o da zone sottoposte a misure sanitarie in applicazione del Regolamento Sanitario Internazionale

21.09.2012 pag. 6 di 10

Tutti gli aeromobili con provenienza extraeuropea possono atterrare negli aeroporti autorizzati, la cui lista è disponibile sul sito AIP Italia, sulla base del preavviso inviato dall'ENAC al Ministero della Salute. Qualora lo stesso Ministero non rilevi eccezioni in relazione alla presenza dei requisiti essenziali di capacità previsti al punto 1 parte B dell'Allegato 1 al Regolamento Sanitario Internazionale del 2005, il parere si intende positivo.

I vettori aerei interessati ad operare voli da/per rotte extracomunitarie devono presentare richiesta di autorizzazione all'Ente Nazionale Aviazione Civile - Direzione Sviluppo Trasporto Aereo - comunicando l'operativo dei voli nel rispetto dei termini di seguito indicati:

- almeno 15 gg. prima dell'inizio dei voli nel caso di serie di voli;
- almeno 5 gg. prima della data del volo nel caso di singoli voli;
- il prima possibile nel caso di voli umanitari.

L'operativo dei predetti voli è tempestivamente comunicato dall'Enac al Ministero della Salute - Direzione Generale della Prevenzione .

Gli operatori di Aviazione Generale sono tenuti, a loro volta, ad inviare il piano di volo per le rotte extracomunitarie al Ministero della salute, oltre che all'ENAV e alla società di gestione dell'aeroporto interessato.

A seguito dell'insorgere di un evento che possa rappresentare un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale in determinati Paesi o zone, l'autorizzazione dei voli provenienti dalle zone a rischio su aeroporti non designati come Sanitari, può essere revocata dall'ENAC.

ENAC e Ministero della Salute, Direzione Generale della Prevenzione, attivano canali di comunicazione al fine di garantire la massima tempestività ai flussi informativi di interesse, nonché alle comunicazioni relative alla attivazione di eventuali azioni di risposta.

5.1 Modalità operative in caso di emergenza sanitaria

Nel caso in cui l'Organizzazione Mondiale della Sanità segnali un evento che possa rappresentare un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale o in tutti i casi in cui la valutazione del rischio di diffusione di malattie trasmissibili da particolari aree geografiche indichi l'opportunità di ulteriori controlli e/o misure, il Ministero della Salute - Direzione Generale della Prevenzione può chiedere l'implementazione di misure di sanità pubblica e/o il dirottamento del traffico aereo proveniente dalle zone interessate dall'evento, sugli aeroporti designati come sanitari.



Circolare

EAL-10A

Aeroporti agibili per voli provenienti da Paesi extra-europei o da zone sottoposte a misure sanitarie in applicazione del Regolamento Sanitario Internazionale

21.09.2012 pag. 7 di 10

Gli aeroporti designati come sanitari sono: Roma Fiumicino, Roma Ciampino, Milano Malpensa e Milano Linate.

Durante qualsiasi volo, sia di provenienza europea che extraeuropea, anche già autorizzato, in presenza di passeggeri e/o membri dell'equipaggio che presentino i seguenti segni e sintomi:

- (a) febbre accompagnata da: (i) estrema debolezza (prostrazione); (ii) perdita di lucidità; (iii) tumefazione linfoghiandolare; (iv) colorito giallo della pelle e degli occhi (ittero); (v) tosse o affanno persistente; (vi) sanguinamento inusuale (vii) paralisi,
- (b) con o senza febbre: (i) eruzione o eritema cutaneo recenti; (ii) vomito persistente o grave; (iii) diarrea persistente o grave; (iv) convulsioni,

che possono fare ipotizzare un sospetto di malattia infettiva a bordo dell'aeromobile, il comandante dà immediata informazione all'ENAV S.p.A. per attivare l'intervento da parte dell'USMAF competente per territorio e l'attuazione delle misure sanitarie richieste dal caso (tramite la Direzione dell'Aeroporto di destinazione o tramite la Direzione Generale della Prevenzione del Ministero della Salute).

In questi casi, fino al rilascio della libera pratica da parte del Ministero della salute, nessuno, a parte il personale USMAF, può essere ammesso a bordo, o lasciare l'aeromobile, né possono iniziare le operazioni di scarico di merci e bagagli.

Nell'ipotesi di visita sanitaria a bordo da parte del personale dell'USMAF ai fini del rilascio della libera pratica, il vettore, o un suo delegato, è chiamato a corrispondere all'USMAF competente per territorio la tariffa prevista dal vigente Decreto del Ministero della Salute per l'intervento, più eventuali maggiorazioni per prestazioni rese fuori orario e/o fuori circuito doganale.

Il comandante è, inoltre, tenuto a compilare la Dichiarazione Generale dell'Aeromobile - Parte sanitaria, redatto secondo lo schema previsto dall'Allegato 9 del Regolamento Sanitario Internazionale 2005, da consegnarsi all'USMAF competente per il territorio, all'aeroporto di arrivo.

6. DISINFEZIONE E DISINSETTAZIONE

Disinfezione e disinfestazione o disinsettazione sono pratiche sanitarie finalizzate al controllo delle fonti di infezione o contaminazione.

La disinfezione indica una procedura che prevede misure sanitarie per tenere sotto controllo o eliminare agenti infettivi sulla superficie corporea umana o animale oppure all'interno o sulla

**Circolare****EAL-10A**

Aeroporti agibili per voli provenienti da Paesi extra-europei o da zone sottoposte a misure sanitarie in applicazione del Regolamento Sanitario Internazionale

21.09.2012 pag. 8 di 10

superficie di bagagli, cargo, container, mezzi di trasporto, merci o pacchi postali tramite esposizione diretta ad agenti chimici o fisici.

La disinfestazione o disinsettazione indica una procedura che prevede misure sanitarie per tenere sotto controllo o sopprimere insetti vettori di malattie umane o animali presenti all'interno di bagagli, merci, container, mezzi di trasporto, merci e pacchi postali.

La disinfezione e la disinfestazione o disinsettazione, così come le altre pratiche sanitarie, devono essere eseguite in modo da evitare lesioni e, per quanto possibile, disagi alle persone nonché danni all'ambiente che possano ripercuotersi sulla salute pubblica o danni a bagagli, carico, container, mezzi di trasporto, merci e pacchi postali.

Le sostanze utilizzate non dovranno avere effetti deleteri sulla struttura dell'aeromobile o sul funzionamento delle attrezzature di bordo.

Le procedure, i metodi e le sostanze raccomandate per la disinfezione e la disinfestazione sono pubblicate sul sito ufficiale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.

Quando la disinfestazione o disinsettazione è eseguita in conformità alle procedure raccomandate ne è data indicazione nella parte sanitaria della Dichiarazione Generale dell'aeromobile o, in caso di disinsettazione residua (con piretroidi sintetici) la competente autorità dello Stato rilascia un Certificato di disinsettazione residua redatto secondo lo schema contenuto nell'Annex 9 ICAO.

Gli Stati aderenti all'OMS accettano la disinsettazione e le altre misure di controllo applicate dagli altri Stati se sono stati utilizzati i metodi e le sostanze raccomandate dall'OMS.

I Certificati di disinsettazione, rilasciati a seguito delle suddette pratiche, sono normalmente accettati dagli Stati e consentono, quando presentati alle Autorità dei paesi di arrivo, lo sbarco immediato dei passeggeri e dell'equipaggio.

L'OMS ha pubblicato l'elenco dei paesi e territori con aree malariche e dei paesi endemici per la febbre gialla per i quali vige l'obbligo di disinsettazione (OMS – International travel and health, ed. 2010).

Il Regolamento Internazionale Sanitario stabilisce che gli Stati che aderiscono all'OMS non possono rifiutare la libera pratica degli aeromobili per ragioni di sanità pubblica. Gli Stati possono subordinare la concessione di libera pratica a ispezioni e, in caso di riscontro di una fonte di infezione o contaminazione a bordo, all'esecuzione delle necessarie operazioni di disinfezione, decontaminazione, disinfestazione, derattizzazione o delle altre misure necessarie ad evitare la diffusione dell'infezione o della contaminazione.

In Italia, il Certificato di disinsettazione residua è rilasciato dall'USMAF territorialmente competente ed attesta la conformità del trattamento al metodo raccomandato dall'OMS.



Circolare

EAL-10A

Aeroporti agibili per voli provenienti da Paesi extra-europei o da zone sottoposte a misure sanitarie in applicazione del Regolamento Sanitario Internazionale

21.09.2012 pag. 9 di 10

Il trattamento viene eseguito da una ditta autorizzata ai sensi della legge 25 gennaio 1994 n. 82, art. 1 lett. 2.

Il predetto Certificato, relativo al mantenimento dell'aeromobile libero da fonti di contaminazione, insetti vettori e serbatoi di infezione, è parte della documentazione dell'aeromobile ed è esibito a richiesta dell'Autorità Sanitaria aeroportuale.

7. DOCUMENTAZIONE

La documentazione che deve essere presentata, su richiesta, al personale dell'USMAF competente per territorio, è la seguente:

- ✓ Documentazione relativa al mantenimento dell'aeromobile libero da fonti di contaminazione, insetti vettori e serbatoi di infezione (Certificato di disinsettazione residua);¹
- ✓ Dichiarazione Generale di Aeromobile - Parte sanitaria

L'elenco passeggeri deve essere conservato dal vettore per 15 giorni successivi al volo e fornito su richiesta al personale dell'USMAF.

8. RACCOMANDAZIONI

Le Società di gestione aeroportuale individuano e mettono a disposizione del Ministero della Salute aree nelle quali l'USMAF competente per territorio può attuare ogni necessaria procedura di vigilanza sanitaria, secondo quanto stabilito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.

Il Ministero della Salute provvede ad aggiornare, di concerto con Enac, con cadenza annuale o qualora se ne presenti la necessità, l'elenco degli Aeroporti che possono garantire idonee misure di vigilanza sanitaria in ottemperanza al Regolamento Sanitario Internazionale 2005 e per i quali si possono continuare a garantire le procedure di libera pratica sanitaria previste dalla presente Circolare.

¹ Il Certificato di disinsettazione residua è richiesto per gli aeromobili che provengono direttamente, o previo scalo intermedio, dai paesi e territori con aree malariche e dai paesi endemici per la febbre gialla. L'elenco aggiornato dei predetti paesi è pubblicato dall'OMS (World Health Organization – Official Site) in "International travel and health".



Circolare

EAL-10A

Aeroporti agibili per voli provenienti da Paesi extra-europei o da zone sottoposte a misure sanitarie in applicazione del Regolamento Sanitario Internazionale

21.09.2012 pag. 10 di 10

9. DECORRENZA

La presente circolare, che annulla e sostituisce la Circolare EAL-10 del 17 dicembre 2003, entra in vigore dalla data della pubblicazione sul sito internet dell'ENAC.

Il Direttore Generale

Dott. Alessio Quaranta